

Diritti regionali
Rivista di diritto delle autonomie territoriali
ISSN: 2465-2709 - Anno 2017 - Fascicolo III

(Estratto)

La Regione Basilicata e la legge elettorale “dimezzata”

di Francesca Bailo

(già Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova, abilitata di II fascia nel settore concorsuale 12/C1, Diritto Costituzionale)

(data di pubblicazione: 27 luglio 2017)

Abstract

In 2010, the Basilicata Region has adopted an electoral law, that has been declared unconstitutional by the Constitutional Court because it was approved without having in advance adopted a new regional statute, as required by constitutionally relevant norms. This last has been approved in 2016. Therefore, we will see if the time has come for the elaboration of a new regional electoral law, without which Basilicata will continue to apply the transitional state discipline.

Keywords: Basilicata, electoral law, unconstitutional, statute, adoption time.

SOMMARIO: 1. Le leggi elettorali del 2010 e le impugnative governative. – 2. L'intervento della Corte costituzionale. – 3. L'entrata in vigore del nuovo Statuto ... in attesa di una nuova legge elettorale regionale.

1. La legge elettorale del 2010 e le impugnative governative

La Basilicata, insieme alla Liguria¹, il Piemonte² e il Molise, è tra le Regioni che, a distanza di ormai più di quindici anni dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, risultano prive di una legge elettorale regionale organica e a cui, dunque, si applica, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 5 della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, il sistema elettorale stabilito con la l. 17 febbraio 1968, n. 108 e con la l. 23 febbraio 1995, n. 43.

¹ Cfr., però, l'art. 13 della l.r. Liguria 29 dicembre 2014, n. 41, *Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2015* (B.U. 30 dicembre 2014, n. 21), con cui si è disposto in ordine alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali. Sullo stato di avanzamento dei lavori preparatori alla l. elettorale ligure, cfr. già L. TRUCCO, *La legislazione elettorale della Regione Liguria*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Liguria*, a cura di P. Costanzo, Torino 2011, 128 ss.

² Cfr., peraltro, la l.r. Piemonte 23 marzo 2000, n. 22, «*Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*» (B.U.R. 29 marzo 2000, n. 13), recante «*Disciplina sull'esecutivo regionale*», nonché la l.r. Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, «*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*» (B.U. 6 agosto 2009, n. 31).

Tuttavia, occorre quantomeno segnalare che, rispetto alle altre tre, essa aveva predisposto una legge regionale in materia che, però, come vedremo nel prosieguo (al § 2), è stata dichiarata pressoché integralmente illegittima dalla Corte costituzionale con la ben nota sentenza n. 45/2011³.

La l.r. Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, recante «*Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165*» – che è stata approvata al termine di una legislatura, la VIII, in cui era stato sostanzialmente interrotto il percorso di stesura del nuovo statuto⁴ – stabiliva, infatti, all’art. 1, commi 1 e 3, di limitare il c.d. “listino maggioritario” al solo candidato Presidente⁵, assegnando gli altri seggi della quota maggioritaria attraverso le liste provinciali, questi ultimi essendo attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo i criteri previsti dall’art. 15 della l. n. 108/1968, così come modificato dall’art. 3 della l. n. 43/1995. L’art. 1, commi 2 e 4, della l.r. n. 3/2010 disponeva, invece, un rinvio alla disciplina statale sia per quanto riguardava la determinazione del numero dei seggi da attribuire alla lista regionale, al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza nel Consiglio regionale, sia per quel che concerneva la fissazione del numero di candidati nelle liste provinciali, che avrebbe dovuto essere determinato secondo quanto, in particolare, previsto dall’art. 2 della l. n. 108/1968, per la ripartizione dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni.

La ridetta legge, dichiarata urgente ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *B.U.R.*, è stata modificata nell’immediatezza della delibera del Consiglio dei Ministri con cui si era deciso di impugnare la legge medesima⁶ (e quasi alla scadenza dell’VIII legislatura) dalla l.r. Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, recante «*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 3 del 19 gennaio 2010*», con l’obiettivo, *in primis*, di differirne l’applicazione –

³ Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 45, in *Giur. cost.*, 2011, con osservazioni di G. TARLI BARBIERI, *Ancora una sentenza della Corte costituzionale su una legge elettorale regionale intervenuta prima dello Statuto: la Corte “interpreta” i propri precedenti o li rettifica?*, *ivi*, 633 ss.; G. RACCA, *La Corte costituzionale boccia la “distrazione” (non del tutto involontaria) della Regione Basilicata*, in *Giur. it.*, 2012, 1, 36 ss.; G. D’ALBERTO, *La Corte costituzionale torna nuovamente sul concorso tra statuti e leggi regionali in materia elettorale. A proposito delle sentenze nn. 45 e 188 del 2011*, in *Rivista AIC* 2012, 1.

⁴ Sul punto, e per maggiori approfondimenti sui lavori preparatori al nuovo Statuto della Regione Basilicata, cfr. particolarmente M. ROSINI, *Le ultime battute della seconda stagione statutaria: prime note sul nuovo statuto della regione Basilicata*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2016, spec. 2.

⁵ La scelta operata dal legislatore lucano, era stata già percorsa, in precedenza e senza incorrere in declaratorie di illegittimità costituzionale, tra gli altri, dalla l.r. Campania 27 marzo 2009, n. 4, dalla l.r. Calabria 6 febbraio 2010 n. 4, dalla l.r. Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 e dalla l.r. Toscana 5 agosto 2009, n. 50 (ora abrogata).

⁶ Occorre segnalare che la delibera del Consiglio dei Ministri è del 4 febbraio 2010, mentre il ricorso in via principale è stato notificato alla Regione resistente solo in data 19-23 marzo 2010, depositato in cancelleria il 29 marzo 2010 e iscritto al n. 48 dei ricorsi 2010.

secondo una tecnica legislativa analoga a quella poi adottata per la legge elettorale politica di cui all'art. 1, comma 1, lett. i), della l. 6 maggio 2015, n. 52, c.d. "*Italicum*"⁷ – alla legislatura non già successiva (e, cioè, la nona), bensì alla decima (art. 1-*bis*). In secondo luogo, si è provveduto ad aggiungere all'art. 1 della l.r. 3/2010 il comma 3-*bis*, disponendosi l'elezione alla carica di consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che avesse conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto, riportando testualmente, anche per l'assegnazione del seggio, la disciplina già prevista in via transitoria all'art. 5, comma 1, della l. cost. n. 1/1999⁸. In terzo luogo, si è integrato l'art. 1, comma 4, confermandosi l'assegnazione dei seggi per la quota proporzionale di cui all'art. 15, comma 3, della l. n. 108/1968 nel numero di sedici per la circoscrizione di Potenza e di otto per quella di Matera.

Anche detta ultima legge regionale, tuttavia, è stata impugnata dallo Stato⁹, denunciandosi, come già con il primo ricorso, il contrasto della disciplina regionale con l'art. 5, comma 1, della l. cost. n. 1/1999 per aver il legislatore della Basilicata introdotto norme "di principio" sul sistema di elezione senza aver ancora approvato un nuovo statuto¹⁰, non ritenendosi soddisfacente neppure il

⁷ Sul punto, e per maggiori approfondimenti, cfr. L. TRUCCO, "*Sentenza Italicum*": la Consulta tra detto, non considerato e lasciato intendere, in *www.giurcost.org*, 2017/I, spec. 153 ss.

⁸ Per cui «L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale».

⁹ Il secondo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato, infatti, notificato il 7-9 aprile 2010, depositato in cancelleria il 16 aprile 2010 e iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2010.

¹⁰ Si ricordi, peraltro, che, già in precedenza altre leggi elettorali regionali erano intervenute prima dell'adozione di un nuovo statuto e, tuttavia, a seguito dell'impugnativa governativa, i legislatori regionali avevano, in taluni casi, provveduto ad abrogare la disciplina così da determinare la rinuncia al relativo ricorso, definito, dunque, dalla Corte costituzionale con l'estinzione del processo (in questo senso, cfr. Corte cost., ord. 13 gennaio 2006, n. 5, a seguito dell'ormai intervenuta abrogazione della l.r. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42) o, comunque, si sono conformati, in senso soddisfacente delle doglianze statali, sì da far decidere la Corte costituzionale nel senso dell'inammissibilità o, comunque, dell'infondatezza delle questioni di legittimità prospettate (in questo senso, cfr. Corte cost. 13 gennaio 2006, n. 3). Con Corte cost. 5 giugno 2003, n. 196, inoltre, pur precisandosi che la potestà regionale non potesse considerarsi preclusa fino alla statuizione, da parte del legislatore statale, dei principi fondamentali perché lo stesso, omettendo di legiferare al proposito, avrebbe potuto "di fatto paralizzare l'esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato", si da far valere il principio per cui "la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l'elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale", si è, invece, chiaramente affermato che un'"ulteriore complicazione" era però data dal

differimento dell'applicabilità della ridetta disciplina ad un momento successivo, visto che, al limite, sarebbe stato da ritenersi più congruo, sempre a parere della difesa erariale, subordinare la presa di efficacia della normativa elettorale all'entrata in vigore, per l'appunto, del nuovo statuto.

2. L'intervento della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, riuniti entrambi i ricorsi in quanto aventi ad oggetto disposizioni strettamente connesse, dopo aver rigettato l'eccezione sollevata dalla Regione resistente, secondo cui lo Stato non avrebbe avuto interesse ad impugnare in virtù del previsto differimento dell'applicazione della l.r. n. 3/2010¹¹, ha accolto in gran parte le questioni di legittimità prospettate, "salvando" soltanto la normativa regionale ritenuta di mero "dettaglio"¹².

Più precisamente, il giudice costituzionale, ricordando l'ormai ben noto quadro delle fonti e del riparto di competenze disegnato dal legislatore costituzionale del 1999 in materia di legislazione

fatto che, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali, l'art. 5 della l. cost. n. 1/1999 "irrigidiva" in via transitoria la disciplina. Ciò tanto più per il fatto che «la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio», così conseguendone che fossero "esigui" gli spazi entro cui avrebbe potuto intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto. Particolare è stato poi il caso deciso con Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 4, sulla l.r. Campania 27 marzo 2009, n. 4, in cui, si è chiarito che «Come si vede, l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta dall'art. 123, secondo comma, Cost. L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali».

¹¹ Ribadendo che «l'impugnativa da parte dello Stato delle leggi regionali è sottoposta, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ad un termine tassativo riferito alla pubblicazione e non anche all'efficacia della legge stessa e, d'altra parte, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per sé stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche» (in questo senso, cfr. già Corte cost. ord. 26 luglio 2002, n. 407).

¹² Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della l.r. n. 19/2010, prospettate in relazione al medesimo parametro, sono state, infatti, rigettate in quanto le ridette disposizioni – la prima limitandosi a introdurre un mero meccanismo di distribuzione dei seggi tra circoscrizioni per le liste provinciali e la seconda riguardando solo l'aspetto dell'efficacia della l.r. n. 3/2010 – si limitavano a «modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti» e quindi si muovevano in quegli esigui spazi «entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto» (sul punto, cfr. già Corte cost., sent. n. 196/2003, cit.).

elettorale per le regioni ordinarie¹³, ha rilevato il contrasto dell'art. 1, commi 1 e 3, della l.r. n. 3/2010 e dell'art. 1 della l.r. n. 19/2010 con la disciplina transitoria di cui all'art. 5 della l. cost. n. 1/1999, in quanto quest'ultima, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, richiede che la «legge elettorale segua nel tempo l'adozione del nuovo statuto, al fine di assicurare che il sistema di elezione sia in armonia con la forma di governo da essa definita».

Richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 4/2010, la Corte ha, infatti, osservato, da un lato, che «il rapporto tra forma di governo regionale (...) e legge elettorale regionale [può] presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda» e, dall'altro lato, che «[l']entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria» e che, del resto, le norme censurate dovevano essere dichiarate illegittime in quanto, eliminando la quota di candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali «concorrenti», modificavano «significativamente» il sistema di elezione delineato dal legislatore statale, ponendosi perciò in irrimediabile contrasto con l'art. 5 della l. cost. n. 1/1999.

Occorre, però, a questo punto, segnalare come la decisione in esame, pur non facendo che riaffermare principi già espressi in precedenti decisioni (e, in particolare, nelle sentt. n. 196/2003 e n. 4/2010), sia stata particolarmente criticata da parte di quella dottrina che ha tenuto a sottolineare che la scelta lucana di abolire il c.d. «listino» non sarebbe stata da considerarsi aver concretamente «ecceduto» i limiti desumibili dall'art. 5 della l. cost. n. 1/1999, avendo lasciato «inalterato l'impianto fondamentale del riparto dei seggi», con il pregio, oltre tutto, di aver eliminato «una patologia evidente del sistema elettorale regionale previgente»¹⁴. E, del resto, se non potrebbe

¹³ Com'è noto, infatti, in virtù di quanto statuito dall'art. 122, comma 1, Cost., il legislatore regionale ha competenza a legiferare in materia di «sistema di elezione», nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale che ha dato attuazione alla disposizione costituzionale con la l. 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*), fermo restando che, in attuazione dell'art. 5 della l. cost. n. 1/1999, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale, trova applicazione la disciplina transitoria di cui alla l. n. 108/1968 e n. 43/1995. Sul punto, in dottrina, cfr., *ex multis*, A. VUOLO, *Il riparto di competenze normative tra Stato e Regioni in materia elettorale*, in *Federalismi.it*, 2012, n. 15, nonché, più di recente, A. RAUTI, L. TRUCCO, «Sistemi di elezioni» e «materia elettorale» nelle Regioni, in questa *Rivista*, 2017, 3, 191 ss.

¹⁴ In questo senso, cfr. G. TARLI BARBIERI, *Ancora una sentenza della Corte costituzionale su una legge elettorale regionale intervenuta prima dello Statuto*, cit., 641.

negarsi che la Corte costituzionale non abbia particolarmente motivato sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. n. 19/2010, dal momento che la norma censurata non faceva che ricalcare testualmente quanto già stabilito all'art. 5, comma 1, della l. cost. n. 1/1999, ulteriori perplessità ha suscitato il “salvataggio”, questa volta, dell'art. 2 della medesima legge regionale, visto che esso, sempre ad avviso della medesima dottrina, «presuppone quantomeno una scissione tra individuazione del numero dei candidati [...] e numero dei seggi assegnabili ai fini del riparto dei seggi afferenti alla quota proporzionale, che viene individuato in una cifra fissa», adombrandosi persino l'ipotesi che la disposizione «possa dare luogo in futuro ad effetti sistemici non irrilevanti e di dubbia costituzionalità»¹⁵.

3. *L'entrata in vigore del nuovo Statuto ... in attesa di una nuova legge elettorale regionale*

Anche a seguito del radicale intervento della Corte costituzionale, nella nona legislatura (2010-2013) – e più precisamente, dal costruttivo confronto sulle linee generali e sulle modalità di redazione del nuovo Statuto svoltosi nella seduta consiliare n. 34 del 20 settembre 2011¹⁶ – la regione Basilicata ha riavviato il percorso di stesura dello Statuto portandolo a compimento nell'attuale legislatura, con l'approvazione, in via definitiva, della l. statutaria 17 novembre 2016, 1¹⁷.

Il nuovo Statuto (così come in genere quelli di “nuova generazione”) ha, dunque, optato per l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale (art. 48, comma 2, St.), facendo proprie (agli artt. 35, 53 e 54

¹⁵ Il riferimento è, ancora, a G. TARLI BARBIERI, *Ancora una sentenza della Corte costituzionale su una legge elettorale regionale intervenuta prima dello Statuto*, cit., 643.

¹⁶ Cfr. il resoconto parziale della ridetta seduta all'indirizzo telematico http://www.consiglio.basilicata.it/consiglioweb/files/docs/31/06/04/DOCUMENT_FILE_310604.pdf. Più in generale per i lavori preparatori allo Statuto svoltisi nel corso della X e XI legislatura, cfr., ancora, M. ROSINI, *Le ultime battute della seconda stagione statutaria*, cit., specc. 3 e 4.

¹⁷ Si ricordi, per vero, che una prima approvazione dello Statuto vi era stata con la delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «*Legge statutaria: “Statuto della Regione Basilicata” – Approvazione in seconda lettura*» ma il Governo ne aveva impugnato gli artt. 21 (Consulta di garanzia statutaria), 72 (bilancio e altri documenti contabili) e 91 (proroga degli organi) con ricorso notificato in data 11-14 aprile 2016, depositato in cancelleria il 14 aprile 2016 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2016. A seguito delle modifiche recate dal legislatore regionale alle disposizioni impuginate e alle altre ad esse correlate, in accoglimento dei rilievi formulati dal Governo, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la Corte costituzionale ha dichiarato l'estinzione del processo (Corte cost. 28 aprile 2017, n. 92).

St.) le ipotesi di scioglimento anticipato e dimissioni dell'esecutivo previste già ai sensi dell'art. 126, commi 2 e 3, Cost.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio regionale (art. 25, comma 1, St.), è stata confermata nel numero di venti consiglieri regionali (oltre al Presidente della Giunta) come già disposto dall'art. 7, comma 10, della l.r. Basilicata 21 dicembre 2012, n. 35, recante «*Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013*»¹⁸, in ottemperanza all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (conv., con modif., dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213), nel quadro del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica¹⁹.

¹⁸ In ordine alla competenza dello Statuto (e non della legge elettorale regionale) a fissare il numero di consiglieri regionali, cfr. la già menzionata sent. della Corte cost. n. 3/2006 che, tuttavia, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della l.r. Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (*Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale*), per l'asserito contrasto con gli artt. 122 e 123 Cost., nonché con l'art. 5 della l. cost. n. 1/1999, in quanto la norma censurata, in virtù dell'art. 25 della stessa l.r. impugnata, avrebbe dovuto applicarsi solo «a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale», non potendosi, dunque, neppure in astratto «porsi un problema di determinazione dell'ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del regime transitorio di cui all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che ha efficacia vincolante solo fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali». Sempre ad avviso del giudice costituzionale, inoltre, la norma in questione era da ritenersi coerente con il successivo Statuto (e, in particolare, con gli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2, St. Marche), malgrado lo scarto di un numero di consiglieri regionali rispetto alla nuova previsione statutaria, in quanto «l'interpretazione letterale e sistematica di tali norme statutarie – in particolare della previsione della “concomitanza” delle due diverse elezioni dei due organi – porta ad escludere che il legislatore statutario della Regione Marche abbia inteso considerare il Presidente della Giunta regionale un componente del Consiglio regionale come gli altri membri di esso, come viceversa è espressamente previsto per il Presidente del medesimo Consiglio, la cui elezione avviene tra i consiglieri (art. 13, comma 1)».

¹⁹ Il provvedimento statale aveva stabilito che, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale) fosse a queste erogata a condizione che le stesse, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. medesimo qualora occorresse procedere a modifiche statutarie, avessero, tra l'altro, dato applicazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv., con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che, per l'appunto, per le regioni con popolazione inferiore o uguale ad un milione di abitanti come la Basilicata, stabilisce che il numero di consiglieri regionali (sempre con l'esclusione del Presidente della Giunta) sia uguale o inferiore a venti. Si ricordi che la regione Basilicata, insieme ad altre regioni ordinarie, aveva impugnato l'intero art. 14 del d.l. n. 138/2011 e che, tra le altre, la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'individuazione da parte del legislatore statale di un tetto massimo di consiglieri (nonché di assessori) regionali rapportato alla popolazione insistente sul territorio per l'asserito contrasto con gli artt. 117, 122 e 123 Cost., è stata rigettata da Corte cost. 20 luglio 2012, n. 198, in quanto si è rilevato che, con riguardo alle regioni ordinarie, la disposizione censurata, fissando detto rapporto, «mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati» e che, «in assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata disegualianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione». Su detta motivazione, condivisibilmente, la dottrina a commento della decisione è

All'art. 25, comma 2, dello Statuto si è poi rinviato alla legge regionale il compito di disciplinare i criteri per la presentazione delle candidature e di promuovere «un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi». Principi, questi ultimi, il cui richiamo, come rilevato da una parte della dottrina²⁰, desta qualche perplessità, stante la competenza del legislatore statale a legiferare nella materia, anche se in realtà, pur con l'eccezione della non meglio precisata promozione della «rappresentanza dei territori», la regione non ha fatto che ribadire principi già espressi dalla l. n. 165/2004, in specie all'art. 4, comma 1, lett. a) e c-bis).

Come che sia, chiarito finalmente il quadro istituzionale generale con l'approvazione del nuovo Statuto, è auspicabile che il legislatore regionale si appresti (e faccia presto) a scrivere una nuova legge elettorale (o, magari, a riproporre quanto già a suo tempo previsto dalla l.r. n. 3/2010, sia pur con eventuali integrazioni e/o correzioni²¹), anche se la mancata presentazione a tutt'oggi di proposte di legge sembra rendere viepiù probabile il ricorso alla disciplina “transitoria” anche per le elezioni del 2018.

stata particolarmente critica, specie laddove è sembrato così superarsi un dato (quello della riserva allo statuto regionale della fissazione del numero di consiglieri regionali) considerato ormai pacifica anche alla luce di quanto statuito dallo stesso giudice costituzionale, tra gli altri, con la già menzionata sent. n. 3/2006: al proposito, cfr. particolarmente L. TRUCCO, *Materia elettorale e forme di governo regionali tra principi costituzionali e politiche di contenimento della spesa nelle decisioni n. 151 e n. 198 del 2012 della Corte costituzionale*, in *Consulta OnLine*, Studi 2013 (13.03.2013), spec. 5, nota 18; F. GHERA, *Limite della armonia con la Costituzione e leggi ordinarie dello Stato nella sentenza n. 198/2012 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC* 2012, 4, specc. 2; M. OLIVETTI, *Il colpo di grazia. L'autonomia statutaria delle Regioni ordinarie dopo la sentenza n. 198 del 2012*, in *Amministrazione in cammino*, 2013, specc. 2 ss.

²⁰ Al proposito, cfr. ancora M. ROSINI, *Le ultime battute della seconda stagione statutaria*, cit., 8.

²¹ Peraltro, sui limiti tecnici che detta l.r. n. 3/2010 presentava, cfr. ancora G. TARLI BARBIERI, *Ancora una sentenza della Corte costituzionale su una legge elettorale regionale intervenuta prima dello Statuto*, cit., 642, il quale osserva come, in particolare, l'art. 1, comma 3, della ridetta legge «non esplicitava le regole di attribuzione dei seggi, limitandosi a rinviare a non meglio precisati “criteri” previsti dall'art. 15 della l. n. 108 del 1968, come modificata dalla l. n. 43/1995», secondo una tecnica legislativa particolarmente “discutibile” e che non consentiva di comprendere se con ciò si volesse alludere «ad un riparto dei seggi che si ponesse in continuità con quello effettuato a livello di circoscrizioni provinciali e di collegio unico regionale ovvero ad un riparto *ad hoc*, in analogia a quanto previsto nel caso di dimezzamento del “listino” (comma 13, n. 3), di assegnazione di seggi aggiuntivi (comma 13, n. 8), ovvero di assegnazione del premio di maggioranza in caso di incapienza del “listino” (comma 13, n. 5)».